

Regolamento per la ripartizione dei compensi previsti dall' art. 18 della L. n. 109/94, successive modifiche ed integrazioni tra i dipendenti aventi titolo

Art. 1.

Principi

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi disciplinati dall'articolo 18 della Legge n.109/94, successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto, di quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 2.

Individuazione delle figure aventi titolo ai compensi

1. Ai fini del presente regolamento ed in relazione a ciascuna opera, il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo e i loro collaboratori interessati allo svolgimento delle attività professionali vengono nominati in tale veste, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 109/94, successive modifiche ed integrazioni e dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni disciplinati nel vigente C.C.N.L., con motivato provvedimento del Responsabile di Settore competente per materia, che adotta contestualmente apposita determinazione e conseguente impegno di spesa.

Art. 3.

Natura degli interventi incentivabili

1. Possono essere oggetto di incarico e, conseguentemente, di ripartizione della quota disponibile per l'incentivazione, tutti gli interventi rientranti nella tipologia di incarichi previsti dalla norma menzionata all'articolo 1.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale.
3. L'incentivazione di cui all'art. 18 della L. 109/94 concerne anche per gli interventi annuali e pluriennali di manutenzione ordinaria del patrimonio, ancorchè non previsto nella programmazione triennale, giusta Determinazione del 17.02.200 n. 7 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
4. Per gli atti di pianificazione la redazione di:
 - piano regolatore generale;
 - piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
 - piani per l'edilizia economica popolare;

- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - programma pluriennale di attuazione e relative varianti.-
5. Sono soggetto di incarico e di ripartizione del fondo con i criteri e le percentuali previste nel presente regolamento tutti gli interventi rientranti nella tipologia sopracitata che siano stati finanziati dopo l'entrata in vigore della Legge 17.05.1999 n. 144.

Art. 4.

Ammontare dell'incentivo

1. L'incentivo viene motivatamente fissato, nel rispetto del limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a base di gara o del 30% della tariffa professionale per le attività di pianificazione urbanistica, nel provvedimento di conferimento dell'incarico, che provvederà altresì a ripartire, in presenza di più dipendenti interessati, la somma massima disponibile, comunque non inferiore, in relazione a ciascuna figura, ai minimi seguenti:

fatta uguale a 100 la somma totale disponibile per lavori

- a) per il responsabile unico del procedimento: minimo 15 %;
- b) per il/i dipendente/i incaricato/i della progettazione:
- preliminare minimo 5 %;
 - definitiva minimo 25 %;
 - esecutiva minimo 10 %;
- c) per il dipendente incaricato della redazione del piano di sicurezza: minimo 5 %;
- d) per il dipendente incaricato della direzione dei lavori: minimo 15%;
- e) per il dipendente incaricato del collaudo: minimo 1 %;
- f) per i collaboratori di ciascuna delle figure professionali di cui alle precedenti lettere: minimo: la quota residua.

fatta uguale a 100 la somma totale disponibile per attività di pianificazione urbanistica:

- a) per gli incaricati della pianificazione 80%
- b) per i collaboratori di ciascuna delle figure professioni di cui alle precedenti lettere 20%
2. Ai fini della ripartizione di cui al comma precedente, in sede di conferimento dell'incarico di progettazione, il Responsabile di Settore provvede anche all'eventuale individuazione dei dipendenti incaricati delle successive fasi (redazione piano di sicurezza, direzione lavori, collaudo, etc.).
3. Nel caso siano incaricati, per ognuna delle funzioni di cui al precedente comma 1, più dipendenti, l'importo destinato alla retribuzione delle funzioni, nel rispetto dei minimi stabiliti, va ripartito tra gli incaricati in via congiunta in base al rispettivo grado di responsabilità professionale.

Art. 5.

Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.-
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descritti e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddetti insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.-
3. Per i lavori di manutenzioni annuali o pluriennali del patrimonio comunale gli elaborati progettuali saranno redatti prescindendo dalla realizzazione ed approvazione del progetto esecutivo come previsto dal comma 5bis dell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in considerazione anche di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della medesima legge.-
4. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.-

Art. 6.

Liquidazione del fondo

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione e del fondo distintamente per ogni singola opera.nei seguenti termini:
 - Responsabile unico del procedimento:
 - 50% entro un mese dall'aggiudicazione dell'appalto
 - 50% entro un mese dall'approvazione del collaudo
 - Progettista: entro un mese dall'approvazione del progetto esecutivo
 - Direttore Lavori: entro un mese dall'approvazione del collaudo
 - Per le altre figure previste entro un mese dall'approvazione del collaudo
2. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'Ente nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene percentualmente determinato come segue:

a) solo progetto preliminare	0,30
b) solo progetto definitivo	0,40
c) solo progetto esecutivo	0,30
3. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:
 - a) 10% entro un mese dall'affidamento dell'incarico;
 - b) 25% entro un mese dalla consegna degli elaborati del progetto di massima;
 - c) 25% entro un mese dall'adozione del piano da parte dell'Amministrazione;
 - d) il saldo ad approvazione definitiva del piano.-

Art. 7.

Onere assicurativo

A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente regolamento, l'amministrazione stipulerà a proprio carico, ai sensi di quanto dispongono gli articoli 17 e 27 della I. n. 109/94, idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale di cui all'art.- 30, comma 5, della legge citata.

Art. 8.

Spese escluse dagli incentivi

Sono escluse dell'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, e altre prestazioni specialistiche che sono a carico dell'ente.

Art. 9.

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la riproduzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.-

Art. 10

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.-
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.-

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva e verrà inserito a cura del Segretario Comunale nella raccolta dei regolamenti comunali. Viene contestualmente abrogato il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo costituito per la redazione dei progetti ed atti di pianificazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27.11.1997.